

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI-SEZIONE LAVORO

RICORSO

Per: **Avv. Giovanna Renella**, nata a....., (c.f.) numero di fax- PEC giovannarenella@avvocatinapoli.legalmail.it, residente in, alla Via....., elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Nicola Amore n.6, presso il proprio Studio Legale, ricorrente in proprio;

contro: **Cassa Previdenza e Assistenza Forense**, in persona del legale rappresentante pro-tempore pro tempore, con sede in Roma via E. Q. Visconti,8 (CAP 00193)

AVVERSO

la Cartella di Pagamento n. 071 2017 00019959 90 di € **883,88** oltre accessori, emessa Emessa da Equitalia Servizi di riscossione SpA Agente della riscossione - prov. di Napoli Via R. Bracco, 20 80133 NAPOLI, nella qualità di Agente della riscossione della Provincia di NAPOLI per conto e nell'interesse dell'Ente impositore Cassa di Previdenza ed Assistenza forense (di seguito denominata "Cassa Forense"), notificata a mezzo PEC in data 13.01.2017

FATTO

La Cartella impugnata contiene il RUOLO N. 2016/013816 emesso per l'omesso pagamento del contributo soggettivo minimo obbligatorio e del contributo di maternità obbligatorio relativo all'anno 2014, nonché interessi per rateazione relativi al 2014, a carico della ricorrente. La ricorrente non era a conoscenza dell'emissione di tale ruolo ed atteso la notifica della presente Cartella intende sollevare le questioni qui di seguito esposte e specificate.

1) In Via Preliminare

A) INESISTENZA DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC

La comunicazione della cartella a mezzo PEC non vale ad integrare la notifica, che pertanto rimane inesistente.

Tanto può evincersi dalla giurisprudenza di merito in ordine alle cartelle aventi come causale il tributo. La sentenza della CTP di Legge in data 19/05/2015 n. 1782 sez. 1 assume che la trasmissione dell'atto a mezzo PEC non offre le stesse garanzie della notifica a mezzo posta siccome legislativamente prevista dall'art. 60 L. 600/1973.

Si assume infatti, in detta decisione, che avverso la PEC non viene trasmesso un originale ma solo una copia informatica, pertanto priva di alcuna attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale. Detta copia, quindi, non può assumere alcun valore giuridico perchè non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico, in tutto e per tutto, all'originale che, in questo caso, resta nelle mani di Equitalia. Invece, con la notifica a mezzo raccomandata a.r., l'originale finisce sempre nelle mani del contribuente.

Dunque, se nella fotocopia della cartella di pagamento allegata alla PEC non appare alcuna attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge, si deve affermare che il ricorrente ha ricevuto solo una copia informale dell'originale della cartella di pagamento, al pari di una volgare fotocopia.

Peraltro, è bene ricordare che – secondo la giurisprudenza consolidata – dirigenti, funzionari e dipendenti di Equitalia, non sono pubblici ufficiali e, pertanto, non spetterebbe ad essi apporre l'autentica sulle copie delle cartelle di Equitalia.

La posta certificata garantisce la disponibilità del documento nella cartella di posta elettronica del destinatario, a prescindere da ogni possibile verifica dell'effettiva apertura del messaggio. Ebbene, la semplice disponibilità di un documento nella casella PEC non equivale all'avvenuta consegna del documento al destinatario, il quale potrebbe non leggerla per svariate ragioni non sempre dipendenti dalla propria volontà. Rispetto al sistema raccomandata, la PEC lascia incerto l'esito della sua ricezione oltre che la data di effettiva avvenuta conoscenza del messaggio, alterando il *dies a quo* per eventuali contestazioni successive.

Inoltre la PEC non contiene la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario.

La seconda criticità della PEC – secondo la CTP – è che essa non garantirebbe la piena prova dell'effettiva consegna del documento al destinatario. Invece, con il sistema tradizionale della notifica cartacea, tale circostanza è garantita dal postino, dall'ufficiale giudiziario o dal messo

notificatore, in quanto pubblici ufficiali e, come tali, capaci di dare “fede privilegiata” alla propria attestazione di consegna. Invece, nel caso della PEC, l'attestazione di spedizione e di immissione della mail nella casella del destinatario è fornita solo da un sistema informatico automatizzato, primo quindi di alcuna garanzia di certezza per il contribuente.

Qualora sulla cartella di pagamento non sia riportato l'indirizzo della sede legale della società o della residenza del contribuente, la spedizione via PEC non può essere eseguita proprio per la non corrispondenza dell'indirizzo del destinatario con quello apposto sulla cartella di pagamento.

La CTP di Milano, analogamente con sentenza n. 6087/06/14 del 28/10/2014 “erroneamente l'Agenzia parifica la notificazione a mezzo PEC a quella per posta. Come è noto “una notificazione può dirsi giuridicamente inesistente quando il relativo atto esce completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettano totalmente gli elementi caratterizzanti che consentono la qualificazione di atto sostanzialmente conforme al modello legale delle notificazioni.” La notifica a pezzo PEC, se non espressamente prevista da una norma, deve ritenersi fuori dal modello legale delle notificazioni e nessuna norma autorizza che possa avvenire la notifica di un accertamento e/o di una rettifica a mezzo PEC.”

E infine, appare allineata alla conclusione dell'inesistenza della notifica la CTP di Parma nella sentenza n. 462/2014 del 08/05/2014. Non varrebbe eccepire che la notifica a mezzo PEC sarebbe ammessa ai sensi dell'art. 149 bis c.p.c., poiché questo non risulta esclusa dal dispositivo di cui all'art. 60 della L. 73/600, atteso che la norma di cui all'art. 149 bis è di creazione legislativa successiva all'art. 60 e quindi in questo non poteva essere previsto, mentre l'art. 26 della L. 73/602 non risulta applicabile per il disposto di cui all'art. 16 comma 4 L. 68/2015, per il quale “le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano agli uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nei processi dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative.”

Non par dubbio a tale ultimo proposito che se la cartella in sé non costituisce atto proprio del procedimento esecutivo, essa in quanto prodromica e impugnabile, entro determinati tempi,

innanzi al giudice del lavoro, rimane disciplinata dalle norme che governano il procedimento del lavoro. Peraltro, pur ammesso che la notifica per PEC possa rimanere ammissibile, nella specie essa risulta del tutto anonima, poiché non reca neppure la firma digitale del funzionario responsabile, quale elemento che consente di accertare la provenienza della cartella: la mancanza di tale sottoscrizione, per vero non permette alcuna certezza circa l'autore dell'atto e l'identità del soggetto che la trasmette e che può essere chiunque.

Infine, ancora sul punto oltre la CTP di Lecce n. 611/2016, CTP Ord. Napoli n. 1817/2016 (e CTP Avellino n. 556/2014 e Cass. n. 20072/2015), anche la CTP di LATINA, con la sentenza n. 9920 del 1 luglio 2016, ha confermato che la PEC è illegittima se eseguita da Equitalia. La Sentenza di Latina è altresì interessante perché indica gli elementi necessari perché non vi sia una PEC illegittima: la stampa dell'atto notificato con la relata; il certificato della firma digitale del notificante; il certificato di firma del gestore di PEC; le informazioni richieste dall'art. 18 D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 per il corpo dei messaggi; le ricevute della PEC. La cartella notificata via PEC è illegittima perché: Il messaggio accluso nella PEC non è l'originale dell'atto; nel messaggio vi è solamente una copia in PDF, senza attestazione di conformità (è una copia informale dell'atto); l'attestazione di conformità del messaggio, allegato alla PEC, non può essere apposta da dirigenti e funzionari di Equitalia (essi non sono Pubblici Ufficiali). E' quindi una "pseudo" raccomandata "non sottoscritta" e senza data certa. A ulteriore fondamento delle predette tesi anche la COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di FROSINONE con la sentenza n. 869 del 18 novembre 2016 ha dichiarato inesistente la notifica via PEC di un'intimazione di pagamento di Equitalia. I Giudice di merito accoglievano il ricorso perché: - L'email spedita da Equitalia non contiene l'originale dell'atto, ma solo una copia priva di attestazione di conformità con l'originale; - Equitalia deve, quindi, sottoscrivere telematicamente ed attestare la conformità della copia all'originale, perché al contribuente viene spedita solo una copia. Si deve pertanto attestare la copia altrimenti la stessa è "al pari di una volgare fotocopia"; - I dirigenti e i funzionari di Equitalia non sono Pubblici Ufficiali e quindi "non spetta ad essi apporre l'autentica sulle copie delle cartelle"; - La notifica tramite PEC non è uguale alla notifica tramite le Poste Italiane o con l'Agente notificatore, perché solo in tali

ultimi casi “l’originale finisce nelle mani del contribuente”; Equitalia per dare prova della corretta notifica tramite PEC deve produrre in giudizio: - la stampa dell’atto notificato con la relata, - il certificato della firma digitale del notificante, - il certificato di firma del gestore PEC, - le informazioni richieste dall’art. 18 D.M. 21.2.2011 n. 44 (si veda anche CTP di Avellino n. 556 del 20 giugno 2014), - le 2 ricevute PEC (di accettazione e di consegna), 6. gli ulteriori dati di certificazione (TAR Napoli 9.4.2013 n. 1756); La PEC non garantisce la piena prova dell’effettiva consegna della cartella al destinatario, perché viene consegnata ad una casella di posta elettronica: “la semplice disponibilità di un documento nella casella PEC non equivale all’avvenuta consegna del documento al destinatario”. Diritto del contribuente Il cittadino ha un diritto, costituzionalmente garantito, ad avere una “piena e legittima conoscenza di ogni atto che riporti una pretesa tributaria” (deve essere certo che l’atto notificatogli sia quello originale o autenticamente conforme a quello originale).

2) NULLITA' DELLA CARTELLA PER DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE

La disposizione normativa di cui alla L. n. 78/2009, art. 15, modificativa della L. n. 31/2008, ammette che la cartella possa recare solo l'indicazione del responsabile del procedimento: senonché tale indicazione non è esaustiva degli elementi identificanti la stessa esistenza della cartella, allorché essa non sia sottoscritta dall'autore e, a maggior ragione, ove spedita mediante PEC e priva di firma digitale.

3) NULLITA' DELLA CARTELLA PER DIFETTO DEGLI ELEMENTI PRODROMICI DELL'ACCERTAMENTO OVVERO DELLA DICHIARAZIONE OVVERO DI UNA QUALSIASI FORMA DI DIFFIDA

L'impugnata cartella non è stata preceduta da alcun atto di diffida a cura della Cassa Forense; da alcun altro atto di avviso bonario o atto prodromico.

Il regolamento generale e, nello specifico, dei contributi di Cassa Forense, impone che è obbligo inviare diffida entro 60 giorni in caso di omissioni. Nel caso in specie tale obbligo da parte della Cassa non è stato adempiuto, determinando una nullità della conseguente cartella.

La cartella deve considerarsi pertanto nulla per la mancata preventiva emanazione della necessaria ordinanza ingiuntiva. La contestata violazione va qualificata come amministrativa

pecuniaria e come tale applicabile il procedimento previsto dall'art. 35, comma 7, legge n. 689/1981; e pertanto fare seguito a un procedimento di accertamento secondo le forme di cui alla legge n. 698/1981; la cartella esattoriale non può sostituirsi all'ordinanza ingiunzione, e non può sottrarsi alle scansioni procedurali ivi previste.

In ogni caso, la cartella non è stata preceduta da alcun accertamento d'ufficio e quand'anche non si ritenesse applicabile la L. 689/81, la stessa deve essere in ogni caso preceduta da avviso ex art. 32 L. 600/73.

4) NULLITA' DELLA CARTELLA PER DIFETTO DI PREVENTIVO CONTRADDITTORIO

La cartella non è stata preceduta dal contraddittorio imposto tanto dai principi di cui alla L. 341/90 e succ. modd., quanto dall'art. 12, comma 7, della L. 212/2000 sullo Statuto del Contribuente. La Corte di Cassazione, a SS.UU., con la sentenza n. 19667 del 18/09/2014, ha statuito che esiste un principio generale di diritto al contraddittorio procedimentale anche quando le singole leggi di imposta non abbiano previsto un tale diritto.

5) SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA

L'evidente illegittimità della cartella di pagamento, giustifica la richiesta di sospensione della cartella di pagamento e del relativo ruolo recatio dalla cartella ritenuta la ricorrenza dei gravi motivi di evitare al ricorrente di subire un'esecuzione e con essa, grave pregiudizio.

NEL MERITO

I redditi della ricorrente per l' anno in questione 2014 era pari a zero , poiche' la stessa si era iscritta nel relativo albo professionale di Napoli in data 2013, appena l'anno precedente :

Cio' nonostante la Cassa Forense ha emesso il ruolo per il cosiddetto "contributo soggettivo minimo obbligatorio" ed il contributo di maternità a carico della ricorrente, per i seguenti importi :

-a) anno 2014: € 695,00 -1 contributo minimo soggettivo

-b) anno 2014: € 151,00 - 2 indennita' maternita' per un totale di euro€ **846,00** a cui vanno aggiunti € **8,48** quali oneri di riscossione entro la scadenze per un totale di € **854,48-**

Diversamente ,in caso di pagamento oltre le scadenze sono dovuti a titolo di oneri di riscossione la somma maggiorata di € **50,80**, per un totale di € **896,80**.

Al totale di € **854,48** vanno aggiunte per l'anno 2015 sia gli interessi sulla sorte capitale e sanzioni per l' omesso versamento contributo minimo soggettivo, che gli interessi sulla sorte capitale e sanzioni per **l'omesso versamento contributo di maternità** pari (entro le scadenze) ad € 23,52 e/o oltre le scadenze pari invece al totale di € 24,68.

Infine viene indicata la modalità di pagamento dell'importo totale della cartella di € **883,88** in 4 RATE di € 219,50 ad eccezione della prima di € 225,38 comprensiva delle spese di notifica di € 5,88, da effettuarsi entro 60 gironi dalla notifica della cartella, e le successive ogni 2 mesi dalla scadenza della prima rata.

Diversamente oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti sono maggiorati 4 RATE di € 230,37 ad eccezione della prima di € 236,25 comprensiva delle spese di notifica di € 5,88 a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo.

Tale contributo soggettivo minimo integrativo obbligatorio non è determinato in modo proporzionale al reddito, bensì prescinde da esso ed è il frutto dell' iscrizione ope legis alla Cassa di categoria a cui la stessa è costretta insieme a migliaia di altri colleghi in difficoltà, in virtù del Regolamento attuativo ai sensi dell'art. 21, commi 8 e 9, della Legge n. 247/2012, approvato con la nota ministeriale n. 36/0011604/MA004.A007/AVV-L-110 del 7 agosto 2014, pubblicata in G.U. – Serie Generale n. 192 del 20 agosto 2014 a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia, della delibera adottata dal Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense n. 20 del 20 giugno 2014, con specifico riferimento agli articoli 7, comma 6 e 9, comma 5. ,e pertanto la stessa è tenuta corrispondere per l'anno 2014 l'importo c.d. minimo obbligatorio di cui agli artt. 7, 8 e 9, pur avendo percepito nel 2013 un reddito pari a zero, come da dichiarazione del modello 5 inviata alla Cassa Forense. Difatti il nuovo regolamento dei contributi, prevede per i primi sei anni di

iscrizione il pagamento di un contributo minimo dimezzato pari a circa 700 euro annuali, con un'ulteriore agevolazione per i due anni successivi, una cifra molto inferiore a quella ordinaria che corrisponde per il 2014 a 2.780 euro. A tale somma si va ad aggiungere il contributo di maternità, 151 euro all'anno. Della norma beneficiano, ma per un periodo più limitato, anche gli avvocati che, seppur iscritti alla Cassa, non riescono a raggiungere la soglia dei 10.300 euro.

Scaduti i periodi temporanei concessi dal Regolamento per le agevolazioni riservate ai percettori di reddito pari ad € zero fino a €. 10.300,00, dovrebbero, compresa la sottoscritta, versare il contributo minimo obbligatorio annualmente fissato dalla Cassa Forense e attualmente pari a circa €. 3.700. Tali contributi sono stati fissati autonomamente da Cassa Forense, ed obbligatoriamente imposte a tutti gli Avvocati sotto pena di azione esecutiva nonché apertura di procedimento disciplinare, in virtù dell'attuale art. 15 del Codice Deontologico Forense, il cui esito può coincidere addirittura con le gravissime sanzioni della Sospensione e/o della Cancellazione dall'Albo.

Orbene quella che potrebbe apparire un'agevolazione il pagamento di 851,00 di fatti non lo è per chi si affaccia alla professione e si iscrive all'albo per la prima volta dopo anni di studi e dopo aver superato, con sacrificio l'esame di Stato. Sarebbe come chiedere ad un lavoratore dipendente di versare i contributi all'Inps il giorno successivo alla sottoscrizione di un contratto di lavoro, quindi senza aver ricevuto ancora lo stipendio, ma un lavoratore dipendente ha la certezza che, dopo un mese, avrà il suo stipendio, non così per l'avvocato che appena iscritto all'Albo ha la certezza che dopo un mese di sicuro non percepirà nulla e per gli anni a seguire solo briciole.

L'articolo 21, comma 9, della legge n. 247 del 2012 conferisce tout court alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense il potere di determinare con proprio regolamento la misura dei contributi minimi dovuti dai percettori di reddito sotto i parametri reddituali, senza al contempo fissare dei criteri puntuali e precisi per l'esercizio della normazione secondaria, lasciando, in tal modo, al mero arbitrio della Cassa categoriale il potere di fissare un minimo obbligatorio svincolato da qualsiasi parametro di controllo, con conseguente violazione del

principio di legalità, i cui parametri normativi di riferimento sono costituiti proprio dagli artt. 97, 23 e 114 Cost..

Senza entrare nel merito della equità o meno in termini statistici previdenziali e/o di altro genere, e prima di introdurre i motivi della presente impugnazione si richiama l'attenzione del Tribunale sulla locuzione “ *Ogni iscritto agli Albi professionali è tenuto all'iscrizione alla Cassa e obbligato a versare, con le modalità stabilite dal presente Regolamento...* ” e sulla conseguente disposizione “ *È in ogni caso dovuto un contributo minimo pari a....* ”.

Le suddette locuzioni evidenziano come ogni iscritto all'Albo sia tenuto a prescindere dal proprio reddito effettivo al versamento di un contributo minimo obbligatorio stabilito da Cassa Forense con proprio Regolamento.

Tale imposizione patrimoniale viene dunque introdotta nell'Ordinamento da un Ente di Diritto Privato (Cassa Forense) e con norma regolamentare, nonostante la riserva di legge di cui all'art. 23 Costituzione.

Avverso la suddetta Cartella propone dunque impugnazione il ricorrente per i seguenti

MOTIVI

-1) Incostituzionalità dell'art. 2 comma 1 del del D.lgs 30/6/1994 n. 509, dell'art. 3 comma 12 della L. 8 agosto 1995, n. 335, dell'art. 6 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 10/2/1996 n. 103, e dell'art. art. 21 comma 9 della L. 31/12/2012 n. 247, per violazione del principio della riserva di legge stabilito dell'art. 23 della Costituzione e per violazione degli artt. 3, 33, 38 comma 5 e 53 della Costituzione.

L'art. 23 della Costituzione stabilisce che “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.

L'art. 3 della Costituzione stabilisce che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali.

L' art. 53 della Costituzione stabilisce che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”

L'**art. 33 della Costituzione** prevede al **comma 1** che: *“L’arte e la scienza sono liberi”* e al successivo comma 5 che *“E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale”*.

L'**art. 38 comma 4 della Costituzione** stabilisce che *“...Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato...”*.

Il **comma 5** del medesimo articolo stabilisce inoltre che *“L’assistenza privata è libera”*.

Le Casse di previdenza privata dunque costituiscono di fatto una “deroga” al dettato costituzionale, deroga che non trova alcun tipo di giustificazione negli altri dettami della Carta Costituzionale, di modo che appare lecito ed anzi quasi doveroso domandarsi, e domandare, su quale principio di rango superiore si possa fondare l’art. 21 comma 10 della L. 31/12/2012 n. 247 secondo il quale. “Non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”.

Fino al 1994 le Casse di Previdenza dei Professionisti iscritti ad Albi sono Enti pubblici : l’imposizione contributiva viene pertanto gestita secondo i criteri di buona amministrazione che uniformano l’attività della P.A. e chi come il ricorrente ha vissuto anche quel periodo storico ha sempre riscontrato una gestione “equa” e ragionevole della pretesa contributiva.

Le cose cambiano allorché con il D.Lgs n. 509 del 1994 viene disposta la **trasformazione** di Cassa Forense e delle altre Casse di Previdenza di Professionisti in **Enti di Diritto Privato** : di lì in poi si succedono una serie di norme che invece di semplificare e rendere più trasparente la gestione di un gettito così importante di denaro (basti pensare che il solo patrimonio immobiliare di Cassa Forense è oggi stimato intorno agli **8 miliardi di €**), finiscono invece per consentire le disparità di cui ci si duole nel presente ricorso, nonché una serie di sprechi di natura epocale : esemplare il fatto che la notizia della perdita di ben **200 milioni di € investiti da Cassa Forense nella Leman & Brothers** viene riportata una, ed una sola volta, dalla stampa su Il Sole 24 Ore del 11/11/2008, e che da quel momento in poi non se sa più nulla.

-A) l’art. 2 comma 1 del del D.lgs 30/6/1994 n. 509 testualmente recita: *“ Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi*

stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta”.

Successivamente al D. Lgs 509/94 viene emanata nel 1995 la L. n. 335 di riordino del sistema previdenziale :

-B) l'art. 3 comma 12 della L. 8 agosto 1995, n. 335 stabilisce che : *“Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge”.*

Nel 1996 viene emanato il D.Lgs n. 103/96 *“..in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”.*

-C) l'art. 6 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 10/2/1996 n. 103, dispone che : *“.....Allo statuto deve essere allegato un regolamento che definisca:*

a) le modalità di identificazione dei soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione;

b) la misura dei contributi in proporzione al reddito professionale fiscalmente dichiarato o

accertato, secondo un'aliquota non inferiore, in fase di prima applicazione, a quella vigente all'atto di entrata in vigore del presente decreto per la gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la fissazione, in caso di ente di cui all'art. 4, di un'aliquota di solidarietà;

c) la fissazione di una misura minima del contributo annuale.”.

Infine nel 2012 viene emanata la Legge n. 247 di Riforma Professionale degli Avvocati, che anche qui si intende denunciare di incostituzionalità nella parte qui di seguito riportata : è convinzione diffusa tra gli oltre 100.000 Avvocati italiani che detta Legge finisca per operare uno “sfortimento” degli Albi fondato su criteri meramente censuari e patrimoniali invece che su parametri di professionalità e correttezza deontologica.

-D) l'art. 21 al comma 8 ed al comma 9 della L. 31/12/2012 n. 247, stabilisce infatti che :
“L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo”,

-E) l'art. 21 comma 10 della L. 31/12/2012 n. 247 ulteriormente precisa che: *“Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”.*

La disposizione regolamentare contenuta al comma 2 dell'Art. 2 del Regolamento dei contributi di Cassa Forense (sia nella versione ante 2012 che nella versione post 2012) recita testualmente : *“.....È in ogni caso dovuto un contributo minimo pari a..(segue quantificazione autonomamente determinata dall'Ente impositore anno per anno).....Per gli anni successivi, tale contributo minimo sarà soggetto alla rivalutazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento.....”* è asseritamente giustificata da Cassa Forense *“... in forza di quanto disposto dell'art. 1, comma 3 del D.lgs 30/6/1994 n. 509 ed in conformità a quanto stabilito dal presente*”.

In tal modo l'Art. 1 del Regolamento sembrerebbe dunque voler fondare la legittimità del proprio operato nel succitato art. 1 comma 3 del D. Lgs. 509/94 : sta di fatto che invece, ed al contrario, detto regolamento è il figlio illegittimo del combinato disposto sia di tale norma che di tutte le altre norme sopra citate, e delle quali pertanto si eccepisce l'incostituzionalità per i motivi qui di seguito esposti.

Giova preliminarmente evidenziare che con Nota del 5/6/2014 uno dei Ministeri Vigilanti, e precisamente il Ministero del Lavoro Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative avesse ampiamente **censurato** il Regolamento emanato dell'Ente di Diritto Privato Cassa Forense ai sensi dell'art. 21 della L. 247/2012 : per quanto qui di interesse si noti come nel testo del documento (che qui si allega integralmente) viene osservato che *“..in merito, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze del Ministero della Giustizia. si rileva quanto segue....evidenza di tale criticità si registra nella scelta operata dalla Cassa di fissare i minimi contributivi per coloro che sono al di sotto dei parametri reddituali, operando un richiamo ai minimi già previsti dal Regolamento dei contributi, piuttosto che prevederne di nuovi ed autonomi....”* (doc. 5).

In passato già altri Enti di Diritto Privato sono stati oggetto di simili censure, e addirittura di un intervento risolutivo della Consulta.

Infatti con Sentenza n. 190 del 2007 (doc. 6) la Corte Costituzionale ha già dichiarato, in una fattispecie del tutto omologa alla presente e che da essa si distingue unicamente perché relativa a diverso Ente Previdenziale privatizzato, **l'incostituzionalità** *“....dell'art. 2, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306 (Provvedimenti per Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia), quale sostituito dall'art. 52, comma 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria del 2003), nella parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani è stabilita dal consiglio di amministrazione della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOI), con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509”*.

La Consulta ha motivato l'accoglimento della questione di incostituzionalità argomentando che

*“...Ai sensi della norma denunciata, la determinazione del contributo imposto ai sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi, degli odontoiatri e dei veterinari, spetta al consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI, che ne fissa l'entità e le modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministero del tesoro e degli altri Ministeri competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 509 del 1994. Non v'è dubbio che ai contributi in esame, siccome determinati con atto unilaterale, alla cui adozione non concorre la volontà del privato, sia da attribuire la natura di **prestazioni patrimoniali obbligatoriamente imposte**, come tali **soggette alla garanzia dettata dall'articolo 23 Costituzione**.....appare evidente che la disciplina legislativa sugli obblighi contributivi posti dalla norma denunciata, esaminata nel contesto dei dati normativi citati, non risponde ai requisiti indicati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale....In particolare, venuto meno ogni collegamento con le fonti legislative succedutesi sino al 1949, la norma censurata, pur contenendo l'identificazione dei soggetti tenuti alla prestazione, nonché del modello procedimentale cui la Fondazione deve uniformare la propria attività, si limita a confermare l'obbligatorietà dei contributi previdenziali, che continuano ad esser posti a carico dei medesimi soggetti professionali anche dopo la privatizzazione dell'ente impositore, senza offrire alcun elemento, neanche indiretto, idoneo ad individuare criteri adeguati alla concreta quantificazione e distribuzione degli oneri imposti ai soggetti sopra menzionati.*

Invero, i controlli previsti nel corso della procedura di approvazione dei contributi riguardano gli aspetti gestionali e di bilancio, mentre restano completamente in ombra le valutazioni sull'entità dei contributi obbligatori (come pure dei relativi aggiornamenti). Il risultato è che non si comprende in quale modo i precitati criteri e limiti possano essere ricavati da procedure di controllo ministeriale mirante a tutt'altro fine”.

Si ritiene che le norme di cui all'art. 2 comma 1 del del D.lgs 30/6/1994 n. 509, all'art. 3 comma 12 della L. 8 agosto 1995, n. 335, all'art. 6 comma 4 lettera c) del D. Lgs. 10/2/1996 n.

103 e all'art. 21 comma 9 della L. 31/12/2012 n. 247 che autorizzano il Comitato dei Delegati della Cassa Forense a stabilire “ *la fissazione di una misura minima del contributo annuale*”, costituiscono anch'esse una violazione della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione giacché, in modo del tutto identico a quella riguardante i sanitari iscritti agli Ordini Professionali dei Medici e dei Farmacisti già dichiarata incostituzionale con la Sentenza n. 190 del 2007, consente ad un Ente Privatizzato di imporre ad un soggetto privato una prestazione patrimoniale utilizzando un mero Regolamento, mentre al contrario ciò secondo l'art. 23 della Costituzione dovrebbe essere possibile **soltanto con legge**, considerato anche che in tal modo il controllo svolto dal Ministero competente finisce per attenersi unicamente a criteri di bilancio e non anche a valutazioni di equità contributivo-previdenziale.

L'art. 53 della Costituzione stabilisce l'obbligo di contribuzione alla spesa pubblica secondo il criterio della proporzionalità con il reddito.

Sotto tale profilo è stato più volte invocata, dai fautori dell'attuale sistema dei contributi previdenziali minimi obbligatori svincolati da una effettiva proporzionalità con il reddito, la Sentenza n. 20845 del 25 maggio 2011 con cui le Sezioni Penali della Suprema Corte muovono alcuni passi verso la definizione di una “natura tributaria” dei contributi previdenziali: in realtà tale argomento a ben guardare si rivolge proprio a sfavore di chi intenderebbe utilizzarlo, evidenziando ulteriormente l'illegittimità costituzionale di un contributo minimo obbligatorio stabilito da un Ente Privatizzato con Regolamento, per le seguenti brevissime e chiarissime osservazioni :

- a) nel procedimento penale oggetto della suddetta pronunzia della Corte di Cassazione si discuteva dell'omesso versamento di contributi da parte di un imprenditore (e non dunque da parte del soggetto beneficiario del relativo trattamento previdenziale, ovvero il dipendente),
- b) l'Ente destinatario dei contributi non era una Cassa Previdenziale privatizzata come la Cassa Forense, o l'INPGI o l'Inarcassa, bensì l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,
- c) i contributi dovuti all'INPS sono determinati con riferimento ad un “minimale contributivo” che è determinato mediante legge dello Stato e non con Regolamento (facendo riferimento alle retribuzioni minime approvate nei Contratti Collettivi Nazionali e ciò ai sensi dell'art. 1 L.

7/12/1989 n. 39-cfr. anche Cass. S.U. 30.5/29.7.2002 n. 11199), il che consente non soltanto di escludere che tale Sentenza della Corte di Cassazione possa essere “utilizzata” da chi intenda difendere la determinabilità del contributo minimo obbligatorio mediante il Regolamento dalla Cassa Forense, ma addirittura finisce per militare proprio a favore della dedotta incostituzionalità dell’attuale sistema previdenziale forense, nel punto specifico che in questa sede si intende censurare.

Fatta questa necessaria premessa rimane soltanto da precisare che proprio in forza dell’art. 53 della Costituzione, il quale stabilisce che l’obbligo di concorrere alla spesa pubblica deve rispettare il criterio di proporzionalità con il reddito, a maggior ragione laddove si dovesse in qualche modo ritenere una sorta di assimilabilità del contributo minimo obbligatorio ad una obbligazione tributaria, lo stesso non potrebbe prescindere da una proporzionalità con il reddito prodotto, così alimentando le ragioni di incostituzionalità dell’art. 6 D. Lgs. 103/1996, giacché se si tratta di obbligo tributario esso deve parametrarsi al reddito prodotto ex art. 53 della Costituzione, mentre se si tratta invece di una prestazione (c.d. di solidarietà) patrimoniale imposta dalla legge, non potrà essere determinata con Regolamento in virtù del principio della riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione.

Pertanto, il contributo previdenziale soggiace pienamente alle condizioni costituzionali di cui all’art. 53 Costituzione e, in particolare, **il contributo previdenziale deve essere applicato in termini progressivi e proporzionali, in base alla propria capacità contributiva.**

Di conseguenza, alla luce della norma costituzionale citata, l’art. 21 della legge 247/2012, nonché il relativo regolamento attuativo, limitatamente dalla previsione di una contribuzione minima slegata dal reddito, deve essere considerato illegittimo.

La mancata applicazione del criterio della proporzionalità nella fissazione dell’entità del contributo minimo obbligatorio è lesiva anche del principio di uguaglianza stabilito dall’**art. 3 della Costituzione**, giacché allo stato attuale l’entità del contributo, a parità di anzianità anagrafica, grava su tutti indistintamente gli obbligati indipendentemente dal loro reddito. Il Contributo minimo obbligatorio per l’anno 2013 ad esempio ammonta a circa € 2.700,00 indistintamente per tutti gli iscritti all’Albo degli Avvocati: tale arbitraria ed iniqua

determinazione non tiene conto del fatto che per un Avvocato che abbia prodotto un reddito 2013 di € 15.000,00 (il che interessa soprattutto i Colleghi più giovani ma non soltanto loro, vista la crisi economica che ha travolto tutto il mondo occidentale nel corso degli ultimi 5 anni) tale contributo costituisce una percentuale del 18%, mentre colui che abbia invece prodotto un reddito superiore ad € 86.700,00 (fino al 2012) ed € 94.000,00 (a decorrere dal 2013) rimane assoggettato ad un'aliquota percentuale fissa del 13%.

E' bene sottolineare, con riferimento a tali numeri, che un reddito netto ai fini IRPEF di € 15.000,00 è una situazione tutt'altro che insolita : tale numero deriva infatti da un totale lordo di incassi per corrispettivi che raggiungono e spesso ampiamente superano il totale di € 30.000,00, e sul quale si eseguono poi le detrazioni relative ai costi ormai ingenti della Professione, quali ad esempio i canoni locativi degli Studi Professionali, i costi per il personale, internet e telefonia, i costosi obblighi di aggiornamento informatico e di formazione introdotti dal PCT, eccetera.

La violazione del principio di uguaglianza appare quindi, dai numeri sopra indicati, in tutta la sua evidente e gravissima iniquità.

Tutte le Casse di previdenza dei vari Ordini professionali (giornalisti, avvocati, notai eccetera) hanno natura privata. Esse devono tuttavia erogare prestazioni di previdenza ed assistenza di rango costituzionale, e secondo l'art. 38 comma 4 della Costituzione *"...Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato..."*.

Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce inoltre che *"L'assistenza privata è libera"*.

Le Casse di previdenza privata dunque costituiscono, come già sopra evidenziato, una "deroga" al dettato costituzionale che non trova alcun tipo di giustificazione negli altri dettami della Carta Costituzionale, di modo che l'art. 21 comma 10 della L. 31/12/2012 n. 247 secondo il quale *"Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense"* si appalesa come del tutto svincolato da ogni e qualsiasi principio contenuto nella Costituzione della Repubblica.

Un Avvocato, un Giornalista, un Notaio, così come qualsiasi altro lavoratore, autonomo o dipendente che sia, deve poter scegliere di affidarsi alla maggiore copertura di un Ente

previdenziale statale, invece di essere obbligato dalla legge a destinare una parte consistente del proprio reddito ad un Ente privato suscettibile, in astratto, di futura insufficienza economica e, quindi, di insolvibilità. Strettamente connessa alle questioni qui prospettate è anche formulazione del comma 8 del già citato art. 21 comma della L. 247/2012, il quale testualmente dispone che *“L’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.”*

Si tratta anche qui di norma incostituzionale, oltre che lesiva di quanto stabilito dall’art. 5 del Codice Deontologico Forense.

L’art. **33 della Costituzione** prevede al **comma 1** che: *“L’arte e la scienza sono liberi”* e al successivo comma 5 che *“E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale”*.

L’art. 5 del Codice Deontologico Forense sancisce che *“L’iscrizione agli albi costituisce condizione per l’esercizio dell’attività riservata all’avvocato”*.

Appare in tutta evidenza come il dettato costituzionale individui come **unico “filtro” all’esercizio della professione forense** il superamento dell’Esame di Stato, il quale può essere liberamente configurato.

Dunque l’art. 21 comma 8 e 10 della Legge 2012, n°247 rendendo obbligatoria l’iscrizione alla Cassa Forense anche per chi è già iscritto all’Albo degli avvocati, ed imponendo all’Avvocato il divieto di optare per una previdenza diversa da quella imposta da Cassa Forense, determinano conseguentemente e immediatamente l’obbligo del pagamento di contributi previdenziali indipendentemente da una reale e sufficientemente adeguata produzione di reddito professionale, così subordinando, in modo del tutto illegittimo, irragionevole, contraddittorio e discriminatorio, il diritto di iniziare o continuare a svolgere la professione di avvocato a condizioni economiche indipendenti dal volume d'affari, valorizzando in tal modo solo requisiti patrimoniali anziché le reali capacità professionali e il patrimonio intellettuale di conoscenza del singolo individuo. In tal modo, si viola il concetto stesso di “libera” professione e si crea un ostacolo di carattere economico alla partecipazione alla vita economica e sociale del Paese vietato a norma del 2° comma dell’art. 3 della Costituzione.

Analoghe considerazioni vengono proposte avuto riguardo all'art. 5 del Codice Deontologico Forense così come modificato dalla delibera del Consiglio Nazionale Forense del 31 gennaio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2014, n°241 secondo il quale: “*L’iscrizione agli albi costituisce condizione **per l’esercizio dell’attività riservata all’avvocato***”.

La chiara formulazione della norma individua, quindi, come *conditio sine qua non* per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale nonché per l'utilizzo del titolo di avvocato la sola iscrizione all'albo.

L'articolo in questione prevede testualmente che: “*Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi :*

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale...(omissis)”.

Avuto riguardo alla norma sopra riportata, la delibera censurata, subordinando la continuazione dell'esercizio della Professione al pagamento di oneri previdenziali fissi, indipendenti da qualsivoglia riferimento alla capacità reddituale e professionale, appare in palese violazione dei

principi in essa sanciti, in particolare al principio della libertà di accesso alla professione ed al suo esercizio.

L'interpretazione dell'art. 21, comma 9, della legge n. 247/2012 preferibile ce costituzionalmente orientata è quella secondo la quale **tutti gli avvocati hanno il diritto di permanere nell'unico sistema previdenziale**, sia quelli che rientrano nei parametri stabiliti ex L.576/1980, sia quelli che non vi rientrano, **con pari dignità professionale e pari diritto a restare nel “mercato”**. L'art. 21, commi 8 e 9, collega automaticamente l'iscrizione alla Cassa Forense alla semplice iscrizione all'Albo degli avvocati, facendo nascere conseguentemente e immediatamente l'obbligo del pagamento del contributo previdenziale indipendentemente da una reale e sufficientemente adeguata produzione di reddito.

Tale norma lede, la dignità morale dei soggetti che hanno conseguito l'abilitazione professionale, ma non hanno la possibilità di sostenere gli oneri contributivi fissati dall'ente di previdenza forense, costringendoli, pertanto, a cancellarsi dall'Albo ovvero a non iscriversi ad esso, precludendo loro, quindi, la possibilità di esercitare l'attività professionale e di realizzare in tal modo la propria personalità.

L'art 33, comma 5, della Costituzione, prevede, per l'accesso e l'esercizio delle professioni regolamentate, esclusivamente il requisito dell'abilitazione che si consegue tramite un esame di Stato finalizzato a valutare le capacità intellettuali e la preparazione tecnica dell'aspirante avvocato, con la conseguenza che qualsiasi impedimento o limitazione all'esercizio della professione di avvocato deve ritenersi in contrasto col dettato costituzionale.

Non può ritenersi ragionevole una previsione di legge che imponga il versamento di un contributo minimo di elevata entità indipendentemente dalla considerazione del raggiungimento di un adeguato reddito che consenta di adempiere all'obbligo previdenziale, unitamente agli altri obblighi fiscali, senza privare al contempo il soggetto del minimo vitale per sopravvivere.

Vi è una **mancanza di coerenza logica e teologica** della legge censurata, laddove all'art. 1, comma 2, lettera d), afferma che l'ordinamento forense favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare per le giovani generazioni, con criteri di valutazione nel merito, e al successivo art. 3, comma 2, proclama solennemente che l'esercizio

della professione deve essere fondato sul giudizio intellettuale rispetto alla contestata disciplina di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 21.

L'obiettivo della norma censurata, non appare, dunque, quello di garantire la pensione ai nuovi iscritti, ma di produrre uno sfoltimento degli Albi attraverso la cancellazione degli avvocati che non raggiungono un reddito sufficiente ad assolvere il pagamento del contributo minimo soggettivo e ciò si evince dal fatto che il Regolamento attuativo prevede un ampio margine di tempo per dar modo agli iscritti agli Albi di cancellarsi.

L'irragionevolezza assurge il massimo livello solo se si considera che, comunque, il versamento dei contributi è imposto a prescindere da ogni considerazione relativa all'età del soggetto che si iscrive all'Albo, il quale, dunque, potrebbe non raggiungere in relazione all'età di iscrizione alla Cassa il numero di anni contributivi necessari per il conseguimento della pensione.

Il combinato disposto dei commi 8 e 9 dell'art. 21 viola, inoltre, il principio di proporzionalità come delineato dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto il sistema delineato dai predetti articoli stabilisce che chi non ha prodotto reddito deve ugualmente corrispondere, mentre chi ha percepito redditi professionali minimi subisce un sacrificio certamente non proporzionale rispetto al reddito prodotto, come invece impone il principio di progressività.

Le norme suddette violano, inoltre, anche il disposto degli artt. 15, paragrafo 1 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sul patrimonio o la nascita, non potendo, pertanto, le condizioni economiche rappresentare un ostacolo e comunque un valido *discrimen* ai fini della valutazione dei requisiti per l'esercizio della professione di avvocato.

Il TAR del Lazio, ROMA, sez. III-bis, 24 giugno 2016 n.7353, il quale, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del regolamento attuativo della legge 247/2012 ritiene che a dover decidere sia il Giudice del Lavoro.

-2) Istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Comunità Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE, per violazione e falsa applicazione dell'art. 15 comma 1 e dell'art. 21 comma 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

La Carta dei Diritti fondamentali dell'UE prevede all'art.15 comma 1 che “ Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata” ed il successivo art. 21 comma 1 ulteriormente precisa che “ E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”.

Le norme sopra denunciate di illegittimità costituzionale, legittimando l'applicazione di gravissime sanzioni disciplinari come la Sospensione e/o la Cancellazione dall'Albo finiscono per realizzare una sorta di “selezione su base censuaria” degli Avvocati italiani, giacché è evidente che coloro (i più giovani soprattutto) che non potranno sopportare una “prestazione patrimoniale imposta” di tale entità percentuale, perderanno la possibilità di continuare ad esercitare la Professione, e saranno stati discriminati solo ed esclusivamente in ragione di un criterio meramente “patrimoniale” che non ha nulla a che vedere con quei requisiti di lealtà processuale e deontologica che soli possono e devono fungere da parametro per la permanenza nell'Albo degli Avvocati.

Con la Sentenza *Da Costa en Schaake NV e a.c. Amministrazione olandese delle imposte del 27 marzo 1963*, cause riunite 28/62, 29/62 e 30/62 la Corte di Giustizia ha infatti chiarito che “...quando, nell'ambito concreto di una controversia vertente avanti un giudice nazionale, la Corte da un'interpretazione del trattato, essa si limita a trarre dalla lettera e dallo spirito di questo il significato delle norme comunitarie, mentre l'applicazione alla fattispecie delle norme così interpretate rimane riservata al Giudice nazionale; tale concezione corrisponde alla funzione assegnata alla corte dall'articolo 177, che mira a garantire l'unità dell'interpretazione del diritto comunitario nei sei stati membri..”. La Corte di Cassazione ha altresì precisato che “.. il rinvio pregiudiziale ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale o di un atto amministrativo o di una prassi amministrativa rispetto al diritto dell'Unione Europea e non è, invece, finalizzato a ottenere un parere su questioni generali od

ipotetiche, essendo deputato a risolvere una controversia effettiva ed attuale, fondata sulla rilevanza della questione pregiudiziale....” (Cass. Sentenza n. 13603/2011).

Nella fattispecie gli atti per i quali si chiede il rinvio pregiudiziale sono direttamente rilevanti per la decisione del presente ricorso, atteso che la determinazione del contributo minimo obbligatorio a carico del ricorrente è conseguenza diretta ed immediata dei regolamenti dei contributi emanati da Cassa Forense con efficacia sia per il periodo antecedente il 2012 che per il periodo dal 2013 in poi.

Si chiede pertanto che la S.V. Ill.ma voglia disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee dei suddetti Regolamenti per le violazioni di cui in oggetto.

* * * * *

Per tutti i motivi sopra esposti, e salvo integrare in sede di discussione anche all’esito della posizione che gli Uffici ed i contraddittori interessati riterranno di assumere sulle questioni qui prospettate, si

CHIEDE

che l’Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, voglia così provvedere :

In Via Preliminare,

- 1) **Voglia disporre la sospensione della cartella di pagamento** e dei relativi ruoli recati dalla Cartella di Pagamento n. 071 2017 00019959 90;
- 2) Voglia dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità della Cartella di Pagamento n. 071 2017 00019959 90, inviata a mezzo PEC e, conseguentemente, annullarne e revocarne i relativi ruoli e sanzioni.

Nel Merito,

-a) ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, rimettere con ordinanza alla Corte Costituzionale la questione di incostituzionalità delle norme Art. 6 comma 4 lettera c) del D. Lgs. 10/2/1996 n. 103, e dell’art. art. 21 comma 8, 9 e 10 della L. 31/12/2012 n. 247, e del connesso e consequenziale art. 2 del Regolamento Contributi emanato dalla Cassa Forense (sia ante che post 2013) che stabilisce l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa Forense per tutti gli

iscritti all'Albo degli Avvocati e che stabilisce un contributo minimo soggettivo obbligatorio dovuto a prescindere da ogni e qualsiasi proporzionalità con il reddito prodotto, emanando in tal senso gli opportuni provvedimenti,

-b) ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee dei suddetti Regolamenti dei contributi emanati da Cassa Forense , per la verifica della loro conformità rispetto all'art. 15 comma 1 e dell'art. 21 comma 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, e ciò ai sensi dell'art. 267 TFUE,

-c) nel merito accogliere la presente impugnazione annullando la Cartella impugnata per le motivazioni suddette.

Ai sensi dell'art. 9 L. 488/99 e successive modifiche, si dichiara che la presente causa inerente la materia della Previdenza Obbligatoria è esente dal versamento del CU di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 9 comma 1° bis D.P.R. 30/5/2002 N. 115 .

Si allegano : (1) copia della Cartella Equitalia impugnata (2) Modello 5 /2015 inviato alla Cassa Forense Unico (3) Autodichiarazione di esenzione dal pagamento del contributo unificato(4) Autodichiarazione dei redditi nell'anno 2014.

Napoli, lì 22/02/2017

Avv. Giovanna Renella

-